

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 977)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969 (V. Stampati nn. 85, 976, 1320, 1413 e 1919)*

**d'iniziativa dei deputati CERVONE, PENNACCHINI, DARIDA (85);  
CESARONI, POCHETTI, CIANCA (976); VASSALLI, QUERCI (1320);  
MAMMI' (1413); SIMONACCI (1919)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 dicembre 1969*

**Distacco della frazione di Ardea dal comune di Pomezia  
e sua costituzione in comune autonomo**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

#### Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

## Art. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

## Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non possono essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, da inquadrare nei predetti organici, non possono essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.